

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 08/07/1977, n. 47 e s.m.i.;
- VISTA** la L. R. 27/04/1999 n. 10;
- VISTA** la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 21 giugno 2019 n. 12 riguardante la "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 1232 del 05/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;
- VISTO** il D.D.G. n. 1265 del 08/08/2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha conferito al Dott. Salvatore Ticali, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);
- VISTA** la Legge regionale 1/9/1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
- VISTO**, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
- VISTO** il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
- VISTA** la circolare prot. n. 1061 del 19/03/2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
- VISTO** il D. R. S. n. 1039 del 27/06/2019 con il quale è stata individuata la zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona "B", nel territorio comunale di Patti, contrada "Porticella", foglio di mappa n. 42 particella 118 per una superficie complessiva di Ha 21.20.00, all'interno dell'azienda agro venatoria "Agribiotec" costituita con D.R.S. n. 164 del 21/02/2019, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto;
- VISTA** la nota prot. n. 755414 del 13/12/2019, con la quale il Servizio 13 Servizio per il Territorio di Messina, Unità Operativa 1, Ripartizione Faunistico Venatoria, ha trasmesso la documentazione relativa all'affidamento della citata zona cinologica, al concessionario

dell'azienda agro venatoria "Agribiotec", corredata dal programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona cinologica e dalla sottoscrizione con la quale il predetto si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al D. P. 17/09/2001 n. 18;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica "B" individuata nel territorio comunale di Patti, contrada "Porticella", all'interno dell'azienda agro venatoria "Agribiotec" al concessionario della stessa, Società Agribiotech di Pantano Enzo & C con sede in Patti;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1) in conformità alle premesse è affidata alla Società "Agribiotech-Porticella s.a.s. di Pantano Enzo & C", con sede in Patti, la zona cinologica stabile di tipo "B" ricadente nel territorio del comune di Patti, contrada "Porticella", individuata D. R. S. n. 1039 del 27/06/2019, all'interno dell'azienda agro venatoria "Agribiotec", costituita con D.R.S. n. 164 del 21/02/2019;

ART. 2) Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato: l'esercizio venatorio;
è vietato inoltre: a) effettuare addestramenti, allenamenti e gare, nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna, nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;
b) effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio incluso;
c) utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;
d) immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare, esemplari di Cinghiale (*Sus scrofa*);

ART. 3) Il sig. Enzo Pantano, nato a Patti il 19 aprile 1970 e ivi residente in c.da Portella, 21, nella qualità di Legale Rappresentante della Società "Agribiotech-Porticella s.a.s. di Pantano Enzo & C", sita in c.da Porticella del Comune di Patti, titolare concessionaria dell'azienda agro venatoria "Agribiotech", affidataria della zona cinologica di cui al presente decreto, è obbligato all'osservanza delle prescrizioni di cui al D. P. 17/09/2001 n. 18, con particolare riguardo, all'art. 7;

ART. 4) l'affidamento della predetta zona cinologica è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.

ART. 5) Il Servizio 13 Servizio per il Territorio di Messina U. O. 1, vigilerà sull'osservanza di quanto previsto nel Decreto Presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica, nonché in particolare, sull'osservanza degli impegni previsti dall'art. 7 del predetto Decreto.

ART. 6) L'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.

ART. 7) Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i. sarà pubblicato nel sito web di questo Dipartimento e, ai sensi dell' art 15 del Decreto Presidenziale 17 settembre 2001 n. 18, sarà pubblicato, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ad eccezione degli allegati.

Palermo, _____

19 DIC, 2019
Il Funzionario Direttivo
(Giuseppe Qualera)

Il Dirigente del Servizio
(Salvatore Tiegli)